

che questi sieno impegnati a eseguire collettivamente le prescritte opere di bonificazione e di trasformazione ».

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Giavazzi un emendamento che ne propone la soppressione.

L'onorevole Giavazzi ha facoltà di parlare.

GIAVAZZI. Due sole parole: la prima parte di questo articolo è già contenuta nell'articolo 20 diventando ora articolo 15; che è stato approvato, le altre due parti vanno rimandate al regolamento, in seguito a quanto si è più volte ripetuto. È per questo che propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta ?

DRAGO, *relatore*. Accettò.

PRESIDENTE. Il Governo accetta ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la soppressione di questo articolo.

(È approvata).

Articolo 22:

« Il provvedimento definitivo con il quale è dichiarata la obbligatorietà della concessione, in conformità del progetto approvato, costituisce vincolo reale nei riguardi del fondo. Tale vincolo ha la durata di anni trenta.

« Il piano di colonizzazione ed il progetto di quotizzazione potranno tuttavia essere modificati con l'approvazione della Commissione provinciale ».

Anche di questo articolo l'onorevole Giavazzi ha proposto la soppressione.

Ha facoltà di parlare.

GIAVAZZI. Ho chiesto la soppressione per le stesse ragioni dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta ?

DRAGO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. E il Governo ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di soppressione di questo articolo.

(È approvata).

Articolo 23:

« Le concessioni enfiteutiche, stipulate in base alla presente legge, sono regolate dagli articoli 1556 e seguenti del Codice civile ».

« In deroga peraltro agli articoli stessi esse sono sottoposte alle condizioni di cui appresso:

1°) l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo o di dirigerne personalmente la coltivazione;

2°) il fondo ed il debito del canone relativo sono indivisibili;

3°) è vietata la sub-concessione enfiteutica, sotto pena di nullità di pieno diritto del contratto e di decadenza della concessione. È ammessa tuttavia la sub-concessione, a titolo gratuito, a favore di eredi legittimi;

4°) in caso di devoluzione del fondo per mancato pagamento del canone, dovuto a colpa dell'enfiteuta, a questo non compete indennità alcuna per eventuali miglioramenti arrecati al fondo, salvo le eccezioni da stabilirsi nel regolamento;

5°) il diritto di affrancazione, quando ad essa non aderisca il proprietario del terreno, non potrà essere esercitato, tranne il caso di enfiteusi costituite da persone giuridiche, prima che sia decorso il periodo di anni trenta dalla data della concessione;

6°) l'estensione del terreno, da concedersi a ciascun enfiteuta, deve essere adeguata alla capacità di lavoro della famiglia colonica.

« Nei casi di successione dell'enfiteuta si applicano le norme contenute nella lettera f) dell'articolo 38 della legge 16 luglio 1906, numero 383 ».

Su questo articolo ha presentato il seguente emendamento l'onorevole Valentini Ettore, firmato anche dall'onorevole Corgini:

« Sostituire:

« Le concessioni enfiteutiche, stipulate in base alla presente legge, sono regolate dagli articoli 1556 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni seguenti in quanto modificano gli articoli predetti:

1°) l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo o di dirigerne personalmente la coltivazione;

2°) il fondo ed il debito del canone relativo sono indivisibili;

3°) è vietata la sub-concessione enfiteutica, sotto pena di nullità, di pieno diritto del contratto e di decadenza della concessione. È ammessa tuttavia la sub-concessione a titolo gratuito, a favore di eredi legittimi;

4°) in caso di devoluzione del fondo, per mancato pagamento del canone, non com-